

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 1.6.2017 La Nuova Procedura Civile, 3, 2017



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) -Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) -Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) -Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) -Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) -Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Mediazione e comparizione personale

In alcun punto delle fonti della disciplina della <u>mediazione civile</u> (decreto legislativo e decreti ministeriali attuativi) sono presenti disposizioni che definiscano le regole applicabili nel caso in cui si voglia adoperare lo strumento della rappresentanza o che richiedano la presenza personale a pena di nullità; in difetto di previsioni specifiche, trovano quindi, applicazione, o comunque non trovano ostacolo, le regole generali in tema di rappresentanza (artt. 1387 ss. cod. civ.). La rappresentanza in oggetto ha natura negoziale e non processuale e, quindi, il rappresentato dovrà conferire adeguata procura "ad negotia" che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti: solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi. A sua volta, il verbale conclusivo del procedimento, è atto che descrive in forma scritta quanto avvenuto in presenza del mediatore, che sarà tenuto ad accertare l'effettiva legittimazione del soggetto che eventualmente rappresenti la parte istante o quella invitata.

...omissis...

All'udienza del 22 febbraio 2017 il Giudice, ritenendo di doversi pronunciare espressamente sulle eccezioni presentate dal convenuto, ha revocato l'ordinanza ammissiva della CTU e, trattenendo la causa in decisione sulle predette eccezioni, ha concesso alle parti termini di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e altri dieci per il deposito di memorie di replica. Per questo Giudice le eccezioni preliminari formulate dal convenuto sono infondate.

Il tentativo di mediazione precedente l'instaurazione di questo giudizio non è andato a buon fine per l'assenza di G.Dxxxxx poiché le raccomandate con le quali è stata notificata la domanda sono tornate al mittente per compiuta giacenza; solo per maggior scrupolo e chiarezza questo Giudice ha imposto la ripetizione del procedimento, poi ritualmente instauratosi dinanzi alla Camera per la mediazione e la conciliazione delle controversie per l'Ordine degli Avvocati di Cassino, essendoci stata una conoscenza solo presunta attraverso quella giacenza.

Il Dxxxxxxx ha partecipato al secondo tentativo e ora lamenta la mancata partecipazione personale dell'attrice a quell'incontro, ma tale eccezione è infondata. In alcun punto delle fonti della disciplina della mediazione civile (decreto legislativo e decreti ministeriali attuativi) sono presenti disposizioni che definiscano le regole applicabili nel caso in cui si voglia adoperare lo strumento della rappresentanza o che richiedano la presenza personale a pena di nullità; in difetto di previsioni specifiche, trovano quindi, applicazione, o comunque non trovano ostacolo, le regole generali in tema di rappresentanza (artt. 1387 ss. cod. civ.). La rappresentanza in oggetto ha natura negoziale e non processuale e, quindi, il rappresentato dovrà conferire adeguata procura "ad negotia" che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti: solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi. A sua volta, il verbale conclusivo del procedimento, è atto che descrive in forma scritta quanto avvenuto in presenza del mediatore, che sarà tenuto ad accertare l'effettiva legittimazione del soggetto che eventualmente rappresenti la parte istante o quella invitata. Nel caso in esame si è verificata proprio quest'ultima ipotesi, tanto che nel verbale del 19 aprile 2016, il D.xxxxx ha fatto rilevare la mancata presenza personale xxx. e l'assenza di una procura notarile "ad negotia" e ciò dimostra, fra l'altro, che già in quella sede il xxxxxx aveva ritenuto, sia pur implicitamente e in via residuale, valida una procura speciale ai fini della procedibilità. Dal quel verbale emerge che il mediatore ha riconosciuto la validità della procura speciale in forma di scrittura privata autenticata dal Console italiano in Inghilterra, conferita xxx. ai suoi difensori, ed è giunto a tale conclusione dopo chiarimenti chiesti in merito alla Camera per la mediazione e la conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Cassino e non per una sua iniziativa immotivata. Questo Giudice intende condividere tale intendimento perché il Console ha anche funzioni notarili e i limiti del mandato si desumono indiretta dall'analisi dell'andamento chiaramente, persino in maniera dell'incontro stesso, in cui i difensori dell'attrice hanno puntualmente e analiticamente formulato proposte, ben esaminate dal xxxL. che ha pure formulato una controproposta.

Cira il litisconsorzio necessario invocato dal xxxx questi non ha indicato specificamente alcun soggetto interessato: in tema di litisconsorzio necessario attinente a controversie in materia ereditaria, la parte che lamenta la non integrità del contraddittorio per non essere stati convenuti in giudizio alcuni eredi, non può limitarsi ad assumere genericamente l'esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l'onere di indicare le persone degli altri eredi, oltre quelli che, in tale qualità, abbiano ritualmente partecipato alle pregresse fasi del giudizio e di specificare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della necessità dell'integrazione (Cass. sez. 2, sentenza n. 12504 del 29/05/2007; sez. 2, sentenza n. 12346 del 27/05/2009; sez. 2, sentenza n. 6822 del 19/03/2013). Una Ctu, come quella a suo tempo già disposta, potrà pure essere di ausilio in tal senso: allo stato, però, nulla emerge dagli atti nei sensi indicati xxxxxxxx

Circa l'eccezione sull'omessa produzione dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, il richiamo xxx. al precedente della Corte d'Appello di Roma è inesatto: in quella particolare fattispecie la Corte ha fatto rilevare la necessità di produrre documentazione ipocatastale qualora fosse necessario superare l'assenza di certezza sulla proprietà dei cespiti; nella fattispecie in esame, invece, la titolarità è chiara anche alla luce del contenuto del verbale negativo di mediazione.

L'eccezione relativa alla usucapione è tardiva, perché proposta oltre il temine ex art. 166 c.p.c. : fra l'altro, il Dxxxxx nel corso di un accordo con la Parrocchia della Resurrezione di Signore xxxxx Formia (proc. n. 55/2016 svoltosi di fronte a ADR Italia) avrebbe pure rinunciato a usucapire diversi beni nei confronti xxxx e per i quali pende proprio il proc. n. 265/2016 da lui menzionato al riguardo.

Le altre questioni devono ritenersi assorbite.

Sulle spese è opportuno pronunciarsi con una decisione definitiva.

- pronunciando sulle sole questioni preliminari sollevate da Dxxxxx

RIGETTA

tutte le eccezioni formulate da xxx

Spese al definitivo.

Ordina la prosecuzione con separata ordinanza.

Così deciso in Cassino, il 1 aprile 2017.

Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2017.

NDR→Per approfondimenti: <u>Schema, Mediazione e procedibilità della domanda:</u> <u>la questione della comparizione personale delle parti nella giurisprudenza</u>

